

American Express Italia S.r.l



Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto Whistleblowing”) – nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 (“Direttiva Whistleblowing”) *“riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”* – ha disciplinato in un unico testo normativo il regime di protezione di coloro i quali segnalano condotte illecite che violano sia disposizioni europee sia disposizioni nazionali (“Whistleblower” o “Segnalante”).

Il Decreto Whistleblowing ha introdotto quali principali novità quelle di seguito illustrate:

- l’ampliamento dell’ambito soggettivo, estendendo le misure di protezione, prima riservate al Segnalante, anche a soggetti diversi al medesimo equiparati (es. facilitatori, enti di proprietà del Segnalante);
- l’ampliamento dell’ambito oggettivo, estendendo le condotte che possono essere oggetto di segnalazione anche a fatti posti in essere in violazione del diritto dell’Unione Europea;
- la previsione, oltre al canale interno di segnalazione, anche della facoltà di ricorrere, in via alternativa e sussidiaria, al canale esterno

di segnalazione, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "**ANAC**"). Il Segnalante può ricorrere alla segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione della stessa:

- a. il canale di segnalazione interno, non è previsto nell'ambito suo contesto lavorativo, o anche se obbligatorio, non è attivo ovvero, anche se attivato non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
 - b. abbia già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
 - c. abbia fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate e informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - d. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la previsione, fermo restando l'accesso prioritario al canale interno di segnalazione e il principio di buona fede cui la Segnalazione si ispira, della facoltà di effettuare una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi elettronici qualora, al momento della presentazione della stessa:
- a. abbia previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna, in presenza delle condizioni necessarie, e non sia stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- b. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- la facoltà per il Segnalante e per i soggetti al medesimo equiparati di segnalare atti di ritorsioni subiti anche ad ANAC;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per i Segnalanti e il coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito.

In conformità al Decreto Whistleblowing, American Express Italia Srl ("AEI") ha:

- a. avviato le attività necessarie ai fini dell'adozione di una propria piattaforma *online*. A tal riguardo si precisa che, in attesa di ultimare le formalità tecniche, le segnalazioni potranno essere inoltrate tramite canali e tecniche tradizionali di seguito descritti;
- b. nominato un **Comitato per la Gestione delle Segnalazioni** composto da Lead Market lawyer GCO, Head of Global Security, Head of Internal Audit;

- c. adottato la propria **Procedura Whistleblowing** la quale illustra (i.) l'ambito di applicazione; (ii.) il contenuto della segnalazione; (iii.) i canali di segnalazione; (iv.) le modalità di gestione della segnalazione; (v.) le misure di protezione dei soggetti coinvolti nel processo di segnalazione; (vi.) le modalità di diffusione e archiviazione della documentazione rilevante;
- d. aggiornato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("**Modello 231**") adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/01 (di seguito, "**Decreto 231**"), al fine di recepire le modifiche normative introdotte dal Decreto Whistleblowing.

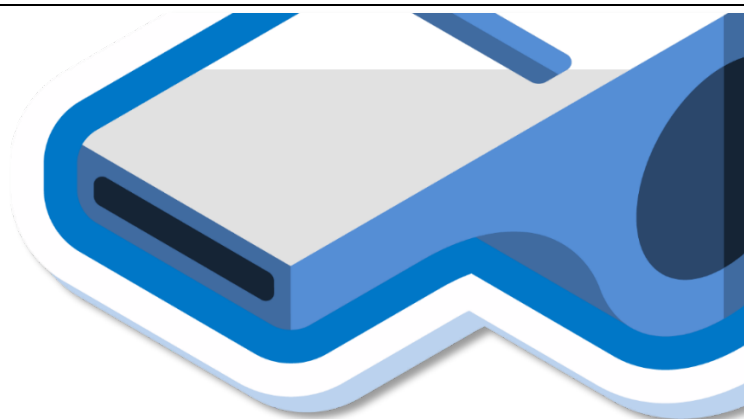
Quali canali di segnalazione utilizzare?

Canali di segnalazione interni ad AEI

- inviando una lettera all'indirizzo Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma alla Cortese Attenzione del Comitato Segnalazioni;

Canali di segnalazione esterno gestito da ANAC

Qualora sussistano le condizioni precedentemente illustrate, il Segnalante può ricorrere al canale di segnalazione istituito da ANAC accedendo all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>



PROCEDURA WHISTLEBLOWING: II Processo di Gestione della Segnalazione (in sintesi)

Oggetto della segnalazione	La segnalazione può avere ad oggetto: ○ violazioni delle disposizioni normative nazionali che si traducono in illeciti civili, amministrativi, contabili, penali diversi dai reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/01 (“Decreto 231”); ○ condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“Modello 231”), del Codice Etico o della normativa interna (es. Procedure, Policies, Manuali) (“Segnalazioni 231”); ○ violazioni della normativa europea, ed in particolare: - illeciti relativi alla violazione della normativa europea e nazionale nell’ambito di specifici settori (es., servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; tutela dell’ambiente; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi); - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea ovvero abusi sulle procedure di fornitura in grado di aggredire il budget dell’Unione; - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
<u>NON</u> costituiscono oggetto della segnalazione	Sono <u>escluse</u> dall’ambito di applicazione della Procedura Whistleblowing: a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

	b. violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; c. le comunicazioni di carattere commerciale (es. i reclami).
Valutazione preliminare	Il Comitato Segnalazioni effettua collegialmente una valutazione preliminare della Segnalazione.
Istruttoria	Se il Comitato Segnalazioni ritiene che la medesima sia fondata: ○ classifica la segnalazione ○ effettua specifiche attività di accertamento ○ esamina le circostanze analizzando i documenti e i dati ○ riscontra diligentemente il Segnalante <i>Qualora la <u>Segnalazione sia 231</u> il Comitato Segnalazioni <u>ne dà immediata informativa all'OdV</u> affinché il medesimo possa intraprendere le iniziative di propria competenza</i>
Decisione	Il Comitato segnalazioni può assumere le seguenti decisioni: • archiviazione senza rilievi; • raccomandazione di azioni correttive; • proposte di provvedimenti disciplinari; • informativa tempestiva al CdA di AEI, al Collegio Sindacale, al Comitato Rischi e all'OdV (per le tematiche di competenza 231), nonché alle funzioni/organi di Capogruppo ove richiesto dalla casistica di specie per le opportune valutazioni in merito ad eventuali azioni da intraprendere per quanto di competenza.
Monitoraggio	È responsabilità dei Responsabili delle funzioni/processi interessati dalla Segnalazione dare attuazione alle raccomandazioni ricevute dal Comitato Segnalazioni e alle azioni correttive. Il Comitato Segnalazioni monitora l'attuazione delle raccomandazioni e l'implementazione delle azioni correttive, fornendo periodici aggiornamenti al Consiglio di Amministrazione di AEI, al Collegio Sindacale, al Comitato Rischi e all'OdV (per le tematiche di competenza 231), nonché alle funzioni/organi di Capogruppo ove richiesto dalla casistica di specie.
Reporting e archiviazione	Il Comitato Segnalazioni documenta la gestione delle varie fasi e conserva tale documentazione, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per cinque anni dalla data di chiusura delle attività istruttorie.